

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinato Tier 2 Tasso Fisso 4,20% 12/06/2025 – 12/06/2035

CODICE ISIN IT0005650749

Governance dei prodotti ai sensi della MIFID II /mercato di riferimento costituito solo da clienti professionali e controparti qualificate –

Esclusivamente ai fini del processo di approvazione del prodotto da parte di Intesa Sanpaolo in qualità di *manufacturer*, la valutazione del mercato di riferimento delle Obbligazioni ha condotto alle seguenti conclusioni: (i) le Obbligazioni hanno come mercato di riferimento solo i clienti professionali e le controparti qualificate, ciascuno come definito ai sensi della Direttiva 2014/65 UE (come modificata e della relativa normativa di attuazione, "**MiFID II**") e (ii) tutte le strategie di distribuzione delle Obbligazioni a clienti professionali e controparti qualificate sono appropriate.

Chiunque intenda successivamente offrire, vendere o raccomandare le Obbligazioni (un "**distributore**") dovrà tenere presente la valutazione del mercato di riferimento operata dal *manufacturer*; tuttavia, un distributore soggetto a MiFID II ha l'obbligo di effettuare la propria valutazione del mercato di riferimento delle Obbligazioni (adottando o perfezionando la valutazione del mercato di riferimento operata dal *manufacturer*) e di stabilire appropriate strategie di distribuzione, nel rispetto degli obblighi di valutazione di adeguatezza e appropriatezza del distributore ai sensi della MiFID II, ove applicabili.

Articolo 1 - Importo e titoli

Il presente regolamento (il "**Regolamento**") disciplina l'emissione da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. (l'"**Emittente**") di un prestito del valore nominale di massimi euro 600.000.000 costituito da un massimo di n. 3.000 obbligazioni del valore nominale di euro 200.000 cadauna non frazionabili, rappresentate da titoli al portatore (le "**Obbligazioni**" o i "**Titoli**"). Le Obbligazioni non sono emesse in forma di certificati cartacei. I Titoli saranno integralmente ed esclusivamente immessi in gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") ed assoggettati al regime di

dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo del 24/2/1998 n. 58 e successive modifiche (il "**TUF**") e della normativa regolamentare di attuazione. Pertanto, ogni operazione avente ad oggetto i Titoli (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati, aderenti al sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli.

I titolari delle Obbligazioni (gli "**Obbligazionisti**") non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni.

È fatto salvo il diritto di richiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83-quinquies del TUF e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 - Prezzo di emissione

Il prezzo di emissione delle Obbligazioni è pari al 100% del loro valore nominale.

Articolo 3 – Durata e Data di Scadenza

Il prestito è emesso il 12 giugno 2025 ("**Data di Emissione**") e ha durata sino al 12 giugno 2035 ("**Data di Scadenza**").

Articolo 4 – Rimborso

Le Obbligazioni verranno rimborsate in unica soluzione il 12 giugno 2035 mediante il rimborso del capitale alla pari e da tale data cesseranno di fruttare interessi. Non è previsto il rimborso anticipato del prestito.

Tuttavia le Obbligazioni potranno essere rimborsate alla pari anticipatamente dall'Emittente, per intero, nel caso di un Evento Regolamentare, e per intero od in parte nel caso di un Evento Fiscale, come di seguito definiti, in conformità alle previsioni degli artt. 77 e 78, comma 4, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento come

successivamente modificato e integrato (il "CRR") ed in particolare, nel caso in cui:

- (i) esista una variazione nella classificazione regolamentare di tali Obbligazioni che potrebbe comportarne l'esclusione dai fondi propri oppure una riclassificazione come fondi propri di qualità inferiore a condizione che (a) la competente autorità consideri tale variazione sufficientemente certa e (b) l'Emittente dimostri, con piena soddisfazione della competente autorità, che la riclassificazione regolamentare delle Obbligazioni non fosse ragionevolmente prevedibile alla Data di Emissione ("Evento Regolamentare"), o
- (ii) esista una variazione nel regime fiscale applicabile a tali Obbligazioni che l'Emittente dimostra, con piena soddisfazione della competente autorità, essere rilevante e non ragionevolmente prevedibile alla Data di Emissione ("Evento Fiscale").

Ai sensi di quanto previsto nelle applicabili disposizioni legislative e regolamentari comunitarie e nazionali, il rimborso anticipato delle Obbligazioni da parte dell'Emittente è in ogni caso soggetto ad autorizzazione da parte della competente autorità su istanza dell'Emittente.

In presenza delle condizioni previste dalla pertinente normativa, ed ottenuta la prescritta autorizzazione da parte della competente autorità, il rimborso anticipato delle Obbligazioni verrà comunicato agli Obbligazionisti nelle forme e con le modalità previste all'articolo 17 – Varie del presente Regolamento.

In caso di applicazione delle misure previste dai D.Lgs. n. 180 e 181 del 16/11/2015 come successivamente modificati attuativi della direttiva 2014/59/UE in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (la "**Direttiva**"), il rimborso del capitale e degli interessi potrebbe essere messo a rischio in tutto o in parte.

In particolare, tale disciplina individua i poteri e gli strumenti che le autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (di seguito le "**Autorità**") possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi di una banca.

A prescindere da una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente, in caso di dissesto o rischio di dissesto di quest'ultimo, le Autorità hanno facoltà di ridurre o convertire in azioni gli

strumenti di capitale (tra i quali rientrano le Obbligazioni) quando ciò consente di rimediare al caso di dissesto o rischio di dissesto, ovvero, nell'ambito della procedura di risoluzione, di applicare lo strumento del "*bail-in*", con effetti equivalenti.

In caso di "*bail-in*" le obbligazioni subordinate sono ridotte o convertite in azioni prima delle obbligazioni non subordinate.

Lo strumento sopra descritto del "*bail-in*" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo.

Il "*bail-in*" si applica secondo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni, fermo restando il principio che nessun creditore debba subire perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

Il "*bail-in*" si applica secondo l'ordine seguente:

- 1) Capitale primario di Classe 1 (Common Equity Tier I) (ivi incluse le azioni);
- 2) Capitale aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier I) e di Classe 2 (ivi incluse le obbligazioni subordinate Tier 2);
- 3) gli altri debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e 2, conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza;
- 4) i debiti chirografari di secondo livello (cd. obbligazioni *senior non-preferred*);
- 5) le restanti passività della banca non assistite da garanzia e le altre obbligazioni non subordinate (*senior*) e non garantite della banca;
- 6) i depositi per gli importi eccedenti i 100.000 euro per depositante.

Inoltre, le Autorità hanno il potere di cancellare le obbligazioni, modificarne la scadenza, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche

sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Non appena informato dall'Autorità della data di efficacia della riduzione o conversione in azioni ovvero della misura del *bail in* con riferimento alle Obbligazioni, l'Emittente la comunicherà senza ritardo ai portatori delle Obbligazioni ai sensi dell'art. 17 – Varie del presente Regolamento. Ogni eventuale ritardo o mancata comunicazione da parte dell'Emittente non avrà comunque effetti sulla validità ed efficacia delle suddette misure intraprese dall'Autorità con riferimento alle Obbligazioni.

Articolo 5 - Riacquisto

Le Obbligazioni potranno essere riacquistate dall'Emittente, previa autorizzazione della competente autorità, in conformità alle previsioni degli artt. 77 e 78 del CRR.

Articolo 6 - Godimento

Il prestito obbligazionario ha godimento il 12 giugno 2025 ("**Data di Godimento**").

Articolo 7 – Interessi

Dalla Data di Godimento, le Obbligazioni fruttano, sul valore nominale, l'interesse annuo lordo del 4,20% pagabile in rate annuali posticipate il 12 giugno di ogni anno a partire dal 12 giugno 2026 e fino al 12 giugno 2035 (gli interessi).

Gli interessi saranno computati utilizzando la convenzione di calcolo "Actual/Actual (ICMA)".

Gli interessi saranno corrisposti con le modalità sopra descritte, fatta sempre salva l'eventuale applicazione della Direttiva e in particolare il meccanismo del "*bail-in*", ove applicabile.

Articolo 8 – Pagamento degli interessi e rimborso del capitale

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale saranno effettuati tramite Monte Titoli presso gli sportelli degli intermediari autorizzati.

Qualora la data per il pagamento del capitale o degli interessi coincida con un giorno non lavorativo, il pagamento verrà eseguito nel primo

Giorno Lavorativo utile successivo, senza corresponsione di interessi per tale periodo aggiuntivo.

Ai fini del presente articolo per Giorno Lavorativo si intende qualsiasi giorno in cui il sistema T2¹ è operativo.

Articolo 9 – Subordinazione del prestito

Le Obbligazioni costituiscono "passività subordinate" dell'Emittente ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2), articoli 62, 63 e 77 del CRR e della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 ("Disposizioni di vigilanza per le banche"), Parte II (Applicazione in Italia del CRR), Capitolo I (Fondi Propri), e relativi aggiornamenti.

Fatto salvo quanto indicato all'articolo 4 in merito all'applicazione del "*bail-in*" e degli altri strumenti previsti dalla Direttiva, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, il debito, per capitale ed interessi, relativo alle Obbligazioni di cui al presente prestito sarà rimborsato i) solo dopo che siano stati soddisfatti tutti i creditori dell'Emittente non subordinati (inclusi i depositanti) o con grado di subordinazione inferiore rispetto a quello delle Obbligazioni; ii) di pari passo con i titolari di tutti gli strumenti finanziari dell'Emittente aventi pari grado di subordinazione e con i creditori dell'Emittente caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione; iii) in ogni caso con precedenza rispetto alle azioni dell'Emittente e agli altri strumenti di capitale computati nel Patrimonio di Base (Tier I) dell'Emittente. Ai sensi dell'art. 91, 1-bis. c-ter) del Dlgs 385/1993 ("TUB"), come modificato dal Dlgs 193/2021 di recepimento nella normativa italiana della Direttiva (EU) 2019/879 ("BRRD2"), i crediti subordinati (ivi inclusi quelli vantati dai titolari delle Obbligazioni) quando non sono computabili nei fondi propri, sono soddisfatti, per il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi e eventuali

¹ T2: sistema di regolamento lordo in tempo reale gestito dall'Eurosistema.

altri importi dovuti, dopo i crediti vantati dai titolari delle obbligazioni senior non-preferred e con preferenza rispetto ai crediti derivanti da elementi di fondi propri, anche per la parte non computata nei fondi propri. Lo stesso trattamento si applica anche ai crediti subordinati, quando questi hanno cessato di essere computabili nei fondi propri. Per tutta la durata del presente prestito e nell'ipotesi di cui al precedente paragrafo, non sarà consentita la compensazione tra il debito derivante dal prestito medesimo, per capitale ed interessi, ed i crediti vantati dall'Emittente nei confronti dei titolari delle Obbligazioni. È altresì esclusa la possibilità di ottenere, o comunque far valere garanzie e cause di prelazione a favore delle Obbligazioni su beni dell'Emittente ovvero di terzi aventi diritto di rivalsa nei confronti dell'Emittente, che abbiano l'effetto di aumentare il rango del credito in relazione alle Obbligazioni. Le Obbligazioni non attribuiscono agli Obbligazionisti il diritto di accelerare i futuri pagamenti programmati degli interessi o del capitale, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell'Emittente.

Articolo 10 - Termini di prescrizione

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data in cui gli stessi sono divenuti pagabili e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui i Titoli sono divenuti rimborsabili.

Articolo 11 - Garanzia

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi, fatto salvo quanto previsto rispettivamente dai precedenti artt. 4, 7 e 9, sono garantiti unicamente dal patrimonio dell'Emittente. Il rimborso dei Titoli non è coperto dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Articolo 12 - Commissioni incluse nel Prezzo di emissione

Il prezzo di emissione include commissioni di collocamento corrisposte dall'Emittente al collocatore, quale corrispettivo per l'attività di collocamento svolta in relazione all'offerta sul mercato primario delle Obbligazioni, pari al

2,265% del valore nominale delle Obbligazioni collocate.

Articolo 13 - Regime fiscale

Gli interessi, premi ed altri frutti delle Obbligazioni sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 1/4/1996 n. 239 (applicazione di una imposta sostitutiva nei casi previsti dalla legge, attualmente nella misura del 26%) e successive modifiche e integrazioni.

Ricorrendone i presupposti, si applicano anche le disposizioni di cui al D.Lgs. 21/11/1997 n. 461 (riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e redditi diversi) e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 14 - Restrizioni alla sottoscrizione, trasferibilità, circolazione e ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni.

Le Obbligazioni sono riservate esclusivamente alla sottoscrizione da parte di clienti professionali e controparti qualificate come definite ai sensi della MIFID II. In caso di successiva circolazione, le Obbligazioni potranno essere trasferite esclusivamente a tali categorie di soggetti.

Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del U.S. Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta o l'invito ad offrire o l'attività promozionale non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli "Altri Paesi").

Di conseguenza le Obbligazioni non potranno essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi o a soggetti residenti negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi o comunque ad alcun soggetto che sia o agisca per conto o a beneficio di United States Persons.

Le Obbligazioni sono emesse in regime di esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi dell'articolo 1.4 lett. a)

e c) del Regolamento (UE) 2017/1129 del 14 giugno 2017 (il **"Regolamento Prospetto"**).

L'Emittente presenterà presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento Professionale del Mercato Euronext Access Milan, Sistema Multilaterale di Negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento Professionale del Mercato Euronext Access Milan, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi dell'articolo 224.6 del Regolamento del Mercato Euronext Access Milan.

Il Documento di Ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento Professionale del Mercato Euronext Access Milan sarà disponibile sul sito internet dell'Emittente.

Articolo 15 - Organizzazioni rappresentative dei titolari delle Obbligazioni

Ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, non è prevista la costituzione di organizzazioni rappresentative degli Obbligazionisti.

Articolo 16 – Legge applicabile e Foro competente

I Titoli sono emessi in Italia ed il presente Regolamento è sottoposto alla legge italiana.

Per le controversie relative ai Titoli e/o al Regolamento sarà competente il Foro di Torino, o in alternativa il Foro di Milano. L'assoggettamento alla giurisdizione esclusiva dell'autorità giudiziaria di Torino o Milano non può limitare (e non potrà essere interpretato nel senso di limitare) il diritto dell'Obbligazionista di proporre giudizio presso qualsiasi altra corte o tribunale competente, incluso il foro di residenza o del domicilio elettivo del relativo obbligazionista, ove tale diritto non possa essere convenzionalmente limitato o modificato contrattualmente ai sensi della vigente normativa applicabile.

Articolo 17 – Varie

Eventuali comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno effettuate, ove non

diversamente previsto dalla legge, mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale a scelta dell'Emittente ovvero sul sito internet dell'Emittente.

Le comunicazioni all'Emittente da parte dei portatori delle Obbligazioni dovranno essere effettuate per iscritto e fatte pervenire, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla sede legale pro tempore dell'Emittente.

La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni del presente Regolamento.

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al presente Regolamento tutte le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti.

Mediante l'acquisto o la sottoscrizione delle Obbligazioni, ciascun Obbligazionista accetterà specificamente ed incondizionatamente la previsione di cui al presente articolo 17.